



**CAPITOLATO PER LA RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI
BRICHERASIO (TO)
SITI IN VIA GREGORIO DI SANT'ELIA
DURATA CONCESSIONE: ANNI 4+4 DI RINNOVO**

1) OGGETTO

Oggetto della presente concessione è la gestione, rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e la manutenzione e custodia degli impianti sportivi comunali denominati “Campo Comunale Polisportivo” di proprietà del Comune di BRICHERASIO siti in Via Gregorio di Sant’Elia e costituiti da:

- a) **SPAZI SCOPERTI**
- b) **COSTRUZIONI ED ATTREZZATURE VARIE**
- c) **FABBRICATI DESTINATI A SPOGLIATOI**
- d) **FABBRICATO DESTINATO A BIGLIETTERIA**
- e) **CAMPO DA CALCIO**
- f) **CAMPO DA TENNIS**
- g) **CAMPO DA CALCIO A5 (CALCETTO)**
- h) **CAMPO BEACH VOLLEY**
- i) **CAMPETTO SPORTIVO USO ALLENAMENTO**

2) MIGLIORIE E TRASFORMAZIONI

Il Concessionario apporta le migliorie agli impianti sportivi come da progetto redatto per la riqualificazione, previa acquisizione dei regolari permessi previsti dalle norme vigenti.

Nulla sarà dovuto dal Comune per eventuali migliorie apportate e non autorizzate o non previste dal progetto di riqualificazione.

3) PUNTO RISTORO

Il Concessionario potrà allestire un punto ristoro nell’ambito della presentazione del progetto di riqualificazione e gestione degli impianti:

- 1. attraverso l’installazione di distributori automatici;
- 2. attraverso la costituzione di un circolo per i soli soci;
- 3. attraverso la costituzione di un servizio bar/ristoro all’interno del complesso sportivo, con l’osservanza delle norme di legge sugli esercizi pubblici.

Ogni eventuale responsabilità derivante dall’esercizio del bar è in carico al Concessionario e non potrà in alcun modo essere addossata al Comune.

4) REGOLAMENTAZIONE D’USO DEI CAMPI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

La gestione dell’uso degli impianti dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato.

Sono vincolanti per il Concessionario le seguenti modalità imposte dall’Amministrazione Comunale per la gestione:

- a) L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di destinare l’area ad altro utilizzo per ragioni di interesse pubblico e pertanto di sottrarla in qualsiasi momento dall’ambito oggettivo di applicazione



del presente Capitolato e si obbliga a darne comunicazione al Concessionario, con un preavviso di almeno 30 giorni ad eccezione di situazioni di emergenza (atterraggio notturno dell'elisoccorso, o situazioni di calamità previste nel Piano di protezione civile)

- b)** Le Associazioni e Società sportive con sede in Bricherasio possono usufruire per attività non continuativa (manifestazioni occasionali) dei campi da gioco a titolo gratuito. Per poter usufruire degli impianti deve essere presentata richiesta al Concessionario il quale, sentita l'Amministrazione Comunale, rilascia autorizzazione all'uso gratuito degli impianti;
- c)** Il concessionario, sentita l'amministrazione comunale, può altresì concedere l'uso degli impianti sportivi ad Enti, Associazioni, scuole e privati anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive previo accertamento della possibilità di utilizzare i campi. All'uopo, può richiedere un deposito cauzionale per autorizzare l'uso degli impianti sportivi; eventuali danni arrecati durante le manifestazioni saranno rimborsati anche trattenendo l'eventuale cauzione. La cauzione è stabilita secondo la natura delle manifestazioni;

Per tutti gli altri casi vale la regolamentazione interna stabilita dal Concessionario per l'uso degli impianti, in tali casi il Concessionario è autorizzato a richiedere un rimborso forfettario delle spese.

5) REGOLAMENTAZIONE D'USO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le spese di illuminazione dei campi sono a carico del Comune di Bricherasio.
In tutti i casi l'uso verrà disciplinato ed autorizzato dal Concessionario.

6) OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, successivamente agli interventi di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento degli impianti sportivi di cui al progetto presentato all'amministrazione comunale, si obbliga a gestire il Campo Comunale Polisportivo comprensivo degli annessi locali adibiti a bagni, spogliatoi e locali di servizio con assunzione di tutti i costi di esercizio secondo quanto di seguito specificato.

La gestione deve assicurare la costante efficienza, la custodia, la rispondenza dei terreni di gioco e delle attrezzature alle normative e ai regolamenti specifici delle discipline sportive ivi praticate, la pulizia, l'ordine dei campi, degli impianti, delle costruzioni, delle attrezzature e dei servizi.

Sono a carico del Concessionario:

- a)** le opere ed i lavori di manutenzione ordinaria sotto specificati, compresa dunque la sostituzione delle lampade di illuminazione dei campi e la potatura delle piante e delle siepi interne ed esterne alla recinzione, nonché le opere o installazioni necessarie per il rispetto delle normative sulla sicurezza specifiche, nonché la recinzione dei campi;
- b)** il pagamento dell'utenza telefonica e internet;
- c)** l'assicurazione per incendio ed idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. _10_ del presente capitolato.

E' vietato introdurre automezzi di qualsiasi specie all'interno dei recinti di gioco ad eccezione dell'esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione degli impianti e delle autoblunze e mezzi di soccorso.

Qualora il Concessionario intendesse eseguire opere escluse dalle migliorie previste dal progetto presentato in sede di offerta, dovrà chiedere ed ottenere l'autorizzazione scritta dal Comune. Le relative spese restano a carico del concessionario.

Il Concessionario deve notificare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione Comunale e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si verificano eventuali necessità, deficienze, guasti ed inconvenienti di carattere **straordinario**.



Sono altresì a carico del concessionario le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi.

Per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e degli spazi aperti si intendono le seguenti mansioni:

- pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell'impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario;
- riparazioni a pavimenti interni ed esterni, vetri, infissi, pareti piastrellate;
- sostituzione lampadine rotte o bruciate nel complesso sportivo;
- riparazione di maniglie, serrature, rubinetterie e sostituzione di vetri;
- tinteggiature interne;
- esecuzione delle operazioni di sfalcio, con raccolta e smaltimento dell'erba, nelle zone esterne ai campi e circondanti la struttura geodetica. La frequenza degli sfalci dovrà essere tale da garantire il decoro delle aree;
- taglio erba nei campi di calcio e nelle zone circostanti;
- normale concimazione ed eventuali diserbi per erbe infestanti, rullatura, arieggiatura, irrigazione etc, dei campi di calcio;
- segnatura dei campi di calcio;
- riparazione strappi e buchi nella struttura geodetica;
- potatura degli alberi e delle siepi all'interno ed esterno dell'area del complesso sportivo;

I campi da calcio dovranno essere mantenuti attraverso uno specifico programma che preveda: diserbi selettivi, concimazione, risemine periodiche, arieggiatura dei campi da gioco, aggiunta di terreno e quant'altro necessario per la corretta manutenzione dei campi.

Sono a carico del concessionario le spese necessarie per il personale addetto alle sorveglianze, pulizie, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relative ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori.

Il Concessionario dovrà tenere l'impianto sportivo sempre in perfetto stato, curando in particolar modo l'efficienza e la pulizia. Il Concessionario dovrà provvedere all'accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento / raffrescamento e degli impianti elettrici e di illuminazione, con costante verifica del regolare funzionamento degli stessi segnalando tempestivamente ogni anomalia in merito all'Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP.

Eventuali manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie a seguito di danni imputabili al concessionario per negligenza, incuria o cattivo uso dell'impianto sportivo, sono a carico del concessionario stesso, il quale ha l'obbligo di eseguirle a propria cura e spese. Qualora il concessionario non eseguisse gli interventi necessari, il Comune procederà d'Ufficio e detraerà la relativa spesa dal contributo annuo o dal contributo di più anni qualora la spesa risultasse superiore, salva la facoltà del Comune stesso di procedere alla risoluzione della convenzione ed il diritto al risarcimento dei danni.

7) OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) le spese per energia elettrica, di riscaldamento, acqua potabile;
- b) il contributo annuo da corrispondere al Concessionario di cui all'art _8_ del presente capitolato.
- c) la gestione e conduzione delle centrali termiche a ditta specializzata che provvederà alla conduzione secondo la vigente normativa in materia. Il gestore degli impianti termici provvederà alla corretta compilazione e tenuta del libretto di centrale o impianto.

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione **straordinaria** di seguito indicate:

- riparazione componenti degli impianti idrici e di riscaldamento quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature interne / esterne;
- manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione presenti;
- sostituzione dei sostegni agli impianti di illuminazione esterna;



- sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali p-aletti, reti, muretti (sono escluse le recinzioni che delimitano i campi interni);
 - opere murarie esterne quali intonaci, riparazione tetti e tinteggiature esterne;
 - cambio infissi quali finestre e porte in condizioni di pericolo, dovuti all' ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
 - ripristino tubazioni di scarico acque e fognature;
 - revisione periodica degli estintori / manichette e di tutti i dispositivi di sicurezza;
 - messa a norma per la sicurezza degli impianti, in conformità alle disposizioni vigenti.
- E' onere del concessionario segnalare al comune gli interventi urgenti di manutenzione da porre in essere.

8) CONTRIBUTO COMUNALE

Allo scopo di mantenere contenute le tariffe e consentire, in tal modo, la fruizione più ampia possibile degli impianti, il Comune di Bricherasio si impegna a corrispondere al Concessionario un corrispettivo fisso di euro 3.600,00 annui oltre IVA a parziale copertura delle spese di manutenzione generale del complesso sportivo. Il contributo sarà erogato annualmente previa emissione di fattura in formato elettronico e verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il contributo è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 il Concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione.

9) DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di 4 anni con decorrenza dal 01/10/2026, al 30/09/2030 rinnovabile per ulteriori 4 anni, tramite scambio di comunicazioni scritte inviate via pec almeno 3 mesi prima della scadenza. In tale contesto si potranno, a discrezione delle parti, verificare sia l'andamento della riqualificazione degli impianti sia rimodulare i criteri dell'affidamento.

10) RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto e risponde degli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto.

Il Concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) avente un massimale di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila euro,00) per l'utilizzo degli immobili da parte dei soggetti ammessi all'interno degli impianti e per gli eventuali danni provocati dagli stessi durante l'attività sportiva.

La stipula del contratto di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo esso il solo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze dovranno essere esibite all'Amministrazione Comunale di Bricherasio prima della stipula della concessione, come pure copia dei rinnovi annuali che dovranno essere trasmessi entro la data di scadenza.

11) OSSERVANZA DELLE MORME IN MATERIA DI LAVORO

L'associazione/società sportiva senza fini di lucro è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, con assunzione dei relativi oneri, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa



osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque si impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008). Il Concessionario dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto. In particolare il Concessionario si assume ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e nella utilizzazione di attrezzature ed impianti ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81 e s.m.i., nonché ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 (nel caso di manifestazioni sportive), ovvero ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 (nel caso di altre attività). Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi correttamente con quanti, per motivi di lavoro si troverà ad entrare in contatto.

Il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere l'allontanamento dal servizio del personale non ritenuto idoneo o per condotta non irreprensibile.

Prima dell'inizio del servizio, il concessionario dovrà dimostrare di essere in regola con il D.Lgs.81/2008 e s.m.i. ed in particolare di:

- 1) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- 2) aver designato gli addetti al primo soccorso e all'antincendio e di averli adeguatamente formati.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Dlgs 36/2023.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

12) UTENZE

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla voltura ed al pagamento dell'utenza del telefono con intestazione al Concessionario medesimo dei relativi contratti.

Il Concessionario dovrà provvedere alla voltura dei contratti entro 2 (due) mesi dalla firma del contratto di concessione.

Nelle more della voltura dei contratti, il Concessionario si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente Concessionario/proprietario.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della voltura al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione.

Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il Concessionario uscente ed il Concessionario entrante, alla presenza di un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale.

13) REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 177 Dlgs 36/2023 la controprestazione a favore del concessionario, oltre al contributo indicato al punto che precede e al pagamento delle utenze di cui all'art 6 del capitolato, consiste nel diritto di gestire



funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i servizi resi al mercato in conseguenza dell'affidamento della concessione così come descritto nel presente documento.

14) TARIFFE DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario spettano i seguenti introiti:

- le entrate derivanti delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli utenti che ne fanno richiesta;
- le entrate derivanti da iscrizioni a tornei o altre iniziative organizzate dal concessionario, anche in collaborazione con il Comune di Bricherasio;
- tariffe derivanti da eventuali centri estivi.
- Contributi comunali ex art 8 del presente capitolato;

Le tariffe per l'uso di tutte le strutture saranno stabilite annualmente dal Concessionario, avendo riguardo a che gli introiti dalle tariffe in aggiunta al contributo comunale e ad eventuali altri introiti del Concessionario devono tendere al pareggio di bilancio.

Ai fini della registrazione fiscale si riconosce tra le parti che la gestione oggetto del presente capitolato comporta attività e servizi assoggettabili al regime normativo dell'IVA.

Il Concessionario deve esporre bene in vista, all'interno degli impianti, le tariffe in vigore.

15) CAUZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

E' facoltà, altresì, del Concessionario prevedere depositi cauzionali da parte degli utenti in relazione all'entità d'uso delle strutture da parte dei singoli soggetti, ai sensi della lett. c) dell'art 2. La gestione delle cauzioni verrà effettuata dal Concessionario che sarà obbligato a tenere un registro delle cauzioni contenente l'elenco degli importi riscossi e l'indicazione di quelli restituiti o incamerati.

16) ORARIO DI APERTURA

Il Concessionario garantirà l'apertura dell'impianto nelle fasce orarie concordate con il Comune e gli utenti e comunque secondo il piano di utilizzo delle strutture.

In ossequio al "*Regolamento Comunale recante norme per il controllo, contenimento ed abbattimento dell'inquinamento acustico*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2005, ed ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 445/1995 e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 23.00; dalle ore 23.00 alle ore 24.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 23.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 00.30 previa presentazione da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

17) SEDE LEGALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà tenere la propria sede legale presso l'impianto sportivo oggetto del presente Capitolato, sito via Gregorio di Sant'Elia.

18) CONTROLLI COMUNALI

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività



pregiudizievole per l'interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno annuali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di controllo degli adempimenti previsti nel presente Capitolato che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, di chiedere al Concessionario di documentare a che titolo si avvale del personale con cui svolge il servizio oggetto della presente Convenzione. Si riserva altresì di revocare, a suo giudizio insindacabile, la concessione, in qualsiasi momento, in presenza di violazione degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

19) AREE ESTERNE

Il Concessionario, in accordo con l'Amministrazione Comunale ed in collaborazione con le Associazioni e Gruppi Sportivi, può organizzare manifestazioni culturali e/o ricreative o di spettacolo anche nelle aree esterne, in particolare durante il periodo estivo. L'organizzazione di eventi è subordinata all'acquisizione di permessi ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

20) GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PRESSO L'EVENTUALE PUNTO RISTORO COSTITUITO

E' obbligo del concessionario svolgere la raccolta differenziata dei rifiuti e di riporre i rifiuti differenziati fuori dallo stabile negli appositi cassonetti di raccolta.

21) ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI

Tutte le attività che verranno svolte per adempiere ai servizi richiesti dal presente Capitolato devono essere esercitate ponendo particolare attenzione agli impatti che esse possono avere sugli aspetti ambientali come: consumo di materiali, consumi energetici, produzione di rifiuti e nel rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro e di contenimento dei consumi dell'acqua ed energetici in generale.

22) RENDICONTAZIONE

Il Concessionario, Entro il 31 gennaio di ogni anno, è tenuto a presentare all'Ufficio Segreteria del Comune una relazione illustrativa contenente:

• Rendiconto economico-finanziario annuale

- Entrate (quote utilizzo campo, sponsorizzazioni, contributi, cauzioni trattenute)
- Uscite (manutenzione, utenze, personale, assicurazioni)

• Relazione sulle attività svolte

- Campionati disputati (es. settore giovanile)
- Numero tesserati
- Eventi organizzati
- Utilizzo dell'impianto

• Documentazione sulla manutenzione

- Interventi ordinari effettuati



- Eventuali criticità strutturali
- **Eventuale piano tariffe applicate**
 - Per verificare il rispetto dei criteri fissati dal Comune

La relazione potrà indicare altresì gli eventuali suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione Comunale.

23) SUBAPPALTO

Alla presente concessione in materia di subappalto verrà applicato l'articolo 188 del D.Lgs. 36/2023.

24) PENALITÀ

Qualora il Concessionario non assolva ai propri impegni e a tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, il Comune potrà disporre il pagamento di penali, adeguate alla gravità del danno subito.

Ogni inadempimento del concessionario a qualunque obbligo previsto nella concessione è contestato per iscritto con l'assegnazione di congruo termine, non inferiore a sette giorni, per presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni.

Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, sarà stabilita a carico del Concessionario una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Valutate le eventuali giustificazioni l'Amministrazione procederà, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste trattenendone l'importo dalla rata da corrispondere.

Si elencano le seguenti inadempienze a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti; € 50,00 per ogni giorno di inadempimento;
- mancata attuazione o carenza della pulizia dei locali; € 500,00 per ogni giorno di inadempimento;
- irregolarità nella affissione delle tariffe € 500,00 per ogni giorno di inadempimento
- mancato rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria €1.000,00;
- mancato rilascio di documentazione attestante il pagamento delle tariffe € 50,00

25) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 190, comma 1, del D.lvo 36/2023 è prevista la facoltà di risolvere il contratto qualora:

- la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- cessione in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;



- gravi e ripetute violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari in materia di lavoro sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene;
- comportamento scorretto o lesivo dell'incolunità, della moralità e della personalità degli utenti del servizio;
- insufficienze, violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nel capitolato che rivestano gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui all'art. 1453 del codice civile.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.

26) RECESSO

Se il Comune recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal presente punto.

L'Amministrazione Comunale ha diritto, a proprio insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria tramite PEC.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione Comunale, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione Comunale.

In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.



**COMUNE DI
BRICHERASIO**

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Piazza Santa Maria, 11 - 10060
Tel: 0121 59105
Email: bricherasio@ruparpiemonte.it
PEC: protocollo@pec.comune.brigherasio.to.it
www.comune.brigherasio.to.it
C.F. e P.IVA 01485680019

27) CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa al rapporto concessorio se non composta bonariamente tra le parti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria e il competente Foro è quello di Torino.

28) STIPULA CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico-amministrativo.
Le spese di registrazione e bollo sono a carico del concessionario.

29) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del servizio Segreteria, Segretario Comunale del Comune di Bricherasio FERRARA D.ssa Alessandra.

Il Direttore dell'Esecuzione è il responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Bricherasio Romina BRUNO FRANCO.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL SEGRETARIO
FERRARA D.SSA ALESSANDRA**